



C. I. SP. - Club Italiano Spinoni
SEGRETERIA – Via Toce, 13 – 21100 Varese

Oggetto: **Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci straordinaria e ordinaria**

AI SIGNORI SOCI DEL CLUB ITALIANO SPINONI

Si comunica che l'Assemblea Generale del C.I.SP. -Club Italiano Spinoni - è convocata , ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, in sede straordinaria ed ordinaria presso la F.I.D.C. -Via Corticella 183/6 40120 Bologna - alle ore 7,00 di **Domenica 20 gennaio 2019** in prima convocazione ed alle **ore 10,30** dello stesso giorno e nello stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In via straordinaria:

1. Modifica degli artt. 13-18-26- 28-30 e 31 dello Statuto Sociale del Club Italiano Spinoni
2. Modifica del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale ed in particolare degli artt.1-2-3-4 e 6

In via ordinaria:

1. Programma dell'Associazione per l'anno 2019 – Relazione del Presidente
2. Presentazione e illustrazione del Rendiconto economico-finanziario consuntivo 2018 – proposta di approvazione
3. Varie ed eventuali

Si rammenta che ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale , l'Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In conformità ai principi di uguaglianza e democrazia, ogni socio, sia esso ordinario che sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deleghe debbono essere esibite e depositate dal socio cui sono state conferite, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Quorum costitutivo e deliberativo.

Ai sensi dell'Art.13 3 comma dello Statuto Sociale , l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e/o sostenitori; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ai sensi dell'art.30 comma 2 dello Statuto Sociale , l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria devono essere approvate a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente
Marco Lozza

Varese 2 gennaio 2019



C. I. SP. - Club Italiano Spinoni
SEGRETERIA – Via Toce, 13 – 21100 Varese

DELEGA

Il sottoscritto

Socio del Club Italiano Spinoni in possesso della tessera sociale 2019 n. _____

delega il Signor _____ *in possesso della tessera 2019 n.* _____

a rappresentarlo in occasione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del C. I. SP. che avrà luogo il giorno 20 gennaio 2019 a Bologna (BO).

Il Socio

Data, _____

CLUB ITALIANO SPINONI

STATUTO SOCIALE

Statuto vigente

Assemblea generale dei soci

Art. 11. L'Assemblea generale è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. **Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.** Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 13. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I.o, alternativamente, sul periodico d'informazione dell'associazione e con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Proposta di modifica

Assemblea generale dei soci

Art. 11.

“Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.”

Viene depennato perché trasfuso nell'art. 13 comma 3.

Art. 13. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di **maggio** per l'approvazione del rendiconto economico dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o, alternativamente, sul periodico d'informazione dell'associazione, **o nel sito web ufficiale del Club Italiano Spinoni e** con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Ai sensi dell'art. 11, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata che deve presentare entro il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea o al mattino del giorno della stessa Assemblea nella sede in cui questa è stata convocata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 18. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Se la riunione ha carattere di urgenza l'avviso di comunicazione può essere inviato tre giorni prima tramite telefono o telefax.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano per nomina.

Le sue riunioni sono valide quando é presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Comitato tecnico

Art. 24. E' costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I tre membri saranno scelti fra i soci del C.I.SP.. Uno solo dei tre potrà essere membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 18. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione dovranno indicare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri, tramite lettera, e-mail, fax o altro strumento tecnologico. Se la riunione ha carattere di urgenza la convocazione può essere comunicata tre giorni prima tramite telefono o e-mail o fax o telegramma o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo potrà essere anche eventualmente convocato dal Presidente mediante videoconferenza tra la sede della Segreteria ed i singoli luoghi in cui si trovano i consiglieri. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione e discussione degli argomenti dell'O.d.G., nonché di esprimere il loro voto. Verificatosi tali condizioni, il Consiglio si considera valido e tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Preliminarmente il Consiglio nominerà il segretario della riunione che predisporrà il verbale che verrà sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente digitalmente. Il verbale così redatto verrà approvato nella successiva riunione dal Consiglio Direttivo del Club.

Se nel corso della riunione per qualsiasi ragione venisse a mancare il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso, dovranno essere convocate e tenersi obbligatoriamente annualmente due riunioni di Consiglio con la personale presenza dei consiglieri.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano per nomina.

Le sue riunioni sono valide quando é presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Comitato tecnico

Art. 24. È costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I tre membri saranno scelti fra i soci del C.I.SP. Uno solo dei tre potrà essere membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.

Delegati

Art. 26. Il Consiglio può nominare Delegati Provinciali e Regionali allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione ed alla valorizzazione dello Spinone. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario della Associazione. Le norme relative ai rapporti che debbono intercorrere tra i delegati e la sede centrale saranno disciplinate da un apposito regolamento il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del C.I.SP. Nazionale.

Varie

Art. 28. Il C.I.SP. può inserire un suo notiziario nel contesto dell'organo ufficiale dell'E.N.C.I. Su tale notiziario, o su altra pubblicazione edita dal C.I.SP. Medesimo, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per gli amatori dello Spinone e di interesse particolare per i soci.

Art. 30. Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Straordinaria che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 31. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello statuto del C.I.Sp., alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto, nonché alle norme analoghe contenute nello Statuto dell'E.N.C.I. e nel Regolamento di attuazione dello statuto dell'E.N.C.I.

Delegati

Art. 26. Il Consiglio ha la facoltà di nominare Delegati Provinciali e/o Regionali e/o Responsabili dei Gruppi Territoriali denominati RGT, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione ed alla valorizzazione dello Spinone. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario della Associazione. Le norme relative ai rapporti che debbono intercorrere tra i delegati e/o i Responsabili dei Gruppi Territoriali (RGT) e la sede centrale saranno disciplinati da un apposito regolamento il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del C.I.SP. Nazionale.

Varie

Art. 28. Il C.I.SP. può inserire un suo notiziario nel contesto dell'organo ufficiale dell'E.N.C.I. Su tale notiziario, o su qualsiasi altra pubblicazione del C.I.SP., incluso l'eventuale notiziario pubblicato sul web ufficiale della razza, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per gli amatori dello Spinone e di interesse particolare per i soci.

Art. 30. Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci presenti e rappresentati per delega aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Straordinaria che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 31. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, nonché, per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che il C.I.Sp. è chiamato a svolgere, il Consiglio Direttivo potrà approvare un Regolamento di attuazione che non potrà derogare a quanto stabilito dal presente Statuto e che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello statuto del C.I.Sp., alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto, nonché alle norme analoghe contenute nello Statuto dell'E.N.C.I. e nel Regolamento di attuazione dello statuto dell'E.N.C.I.

CLUB ITALIANO SPINONI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Norme relative all'elezione delle cariche sociali	Proposta di modifica
<p>Articolo 1 Nelle elezioni per il rinnovo dei dieci Consiglieri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 6 nomi di eleggendi Consiglieri.</p>	<p>Articolo 1 Nelle elezioni per il rinnovo dei dieci Consiglieri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo degli eleggendi Consiglieri fino al massimo di dieci.</p>
<p>Articolo 2 In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare non più della metà più uno dei Consiglieri da eleggere.</p>	<p>Articolo 2 In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare il nominativo di tutti i Consiglieri da eleggere.</p>
<p>Articolo 3 Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Sindaci ed 1 eleggendo Sindaco supplente.</p>	<p>Articolo 3 Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo di tre sindaci effettivi e di un supplente.</p>
<p>Articolo 4 Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri (Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Membri effettivi e 1 eleggendo Supplente.</p>	<p>Articolo 4 Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri (Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo di tre membri effettivi e di due supplenti.</p>
<p>Articolo 6 Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l'iniziale del nome che consenta l'inequivocabile identificazione del votato.</p>	<p>Articolo 6 Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l'iniziale del nome che consenta l'inequivocabile identificazione del votato. Non sarà nullo il voto espresso nel caso il socio si sia personalmente candidato prima dell'assemblea e sia presente alla stessa.</p>